



# COMUNE DI PRASCORSANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141

FAX 0124-698357

mail: [comune@comune.prascorsano.to.it](mailto:comune@comune.prascorsano.to.it)

posta elettronica certificata: [prascorsano@cert.ruparpiemonte.it](mailto:prascorsano@cert.ruparpiemonte.it) sito internet: [www.comune.prascorsano.to.it](http://www.comune.prascorsano.to.it)

## ORDINANZA NR. 02/2025

**OGGETTO: "APRES-SKI": DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DEL PAESE.**

### IL SINDACO

PREMESSO che sabato 8 febbraio 2025 presso il salone pluriuso, in Piazza Enrietto G., si svolgeranno i festeggiamenti della manifestazione organizzata dall'Associazione Turistica Proloco di Prascorsano denominata "APRES-SKI";

DATO ATTO che c'è la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

1. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
2. l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
3. il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per sabato 8 febbraio 2025;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

### ORDINA

1. è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali;
4. i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia sull'intero territorio comunale dalle ore 18.00 di sabato 8 febbraio alle ore 01.00 di domenica 9 febbraio 2025;
5. per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max. € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00;
6. per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max. € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.
7. che la presente Ordinanza venga trasmessa:
  - ai bar, ristoranti del paese e all'Associazione Turistica Proloco di Prascorsano;
  - al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

Dalla Residenza municipale, li 07.02.2025

IL SINDACO  
(ROLANDO PERINO Piero)  
  
